**Domanda**

1. In merito al paragrafo 7.3, nel quale vengono elencate le spese ammesse a finanziamento, l’acquisto di un automezzo dotato di un vano di carico coibentato, non rimovibile dalla motrice come da lettera a punto 3 del paragrafo 7.3, suddiviso in due settori, uno provvisto di gruppo frigorifero, e l’altro provvisto di cassone coibentato, ma senza gruppo frigorifero (lettera a punto 1), può essere considerata un’operazione che rispetta le condizioni di ammissibilità?

**Risposta**

Come prescritto dall’Avviso pubblico al paragrafo 7.3 lettera a) sono ammissibili le spese, organizzate in un progetto, relative all’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori purché, in particolare nella fattispecie dell’automezzo, sia dotato di coibentazione e gruppo frigorifero non rimovibili dalla motrice. Nessuna indicazione viene fornita sulla suddivisione in vani dell’automezzo di carico.

**Domanda**

1. Nel caso di un’impresa di pesca che al momento della presentazione della domanda soddisfa tutti criteri di ammissibilità (paragrafo 6 dell’Avviso pubblico) e che, in particolare, risulta proprietaria di un’imbarcazione per la pesca costiera artigianale, che tuttavia verrà sostituita, in quanto non più funzionale, da una nuova imbarcazione per la pesca costiera artigianale (sulla quale insisteranno gli stessi motori e che avrà caratteristiche simili alla precedente), il soggetto richiedente descritto sopra è ammissibile per accedere al finanziamento per l’acquisto di un automezzo coibentato e provvisto di gruppo frigorifero?

**Risposta**

Fermo restando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve rientrare tra i soggetti ammissibili previsti al paragrafo 5 e deve possedere tutti i requisiti previsti al paragrafo 6 dell’Avviso pubblico, si evidenzia che nella circostanza sopra descritta, al fine di accedere al contributo è necessario che l’imbarcazione da pesca collegata all’intervento mantenga le stesse caratteristiche d’uso, gli stessi impianti ed attrezzature oggetto di contributo e non presenti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, la licenza di pesca della nuova imbarcazione per la pesca costiera artigianale dovrà avere gli stessi requisiti presentati al momento della presentazione della domanda.